

# **STATUTO**

## **METANAUTO SERVICE - S.R.L.**

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SALERNO SA VIA PASSARO 3

Codice fiscale: 03527820652

Numero Rea: SA - 303958

### **Indice**

Parte 1 - Protocollo del 04-05-2007 - Statuto completo .....	2
--	---

ALLEGATO "B"  
ATTO NOTAR C.PETRAGLIA  
DEL 17/04/2007 RACC.6745

STATUTO DELLA SOCIETA'  
"METANAUTO SERVICE S.r.l. "

Art. 1

Denominazione

E' costituita una societa' a responsabilita' limitata sotto la denominazione "METANAUTO SERVICE S.R.L.".

Art. 2

Sede della societa'

La societa' ha sede in Salerno.

L'organo amministrativo ha facolta' di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative (quali ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta ai soci decidere il trasferimento della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato, ovvero istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie.

Art. 3

Oggetto sociale

La societa' ha per oggetto:

a) La progettazione, costruzione e gestione, direttamente o a mezzo terzi, di impianti di distribuzione di metano per autotrazione e di tutte quelle attivita' connesse all'ampliamento dell'utilizzo di tale combustibile;

In particolare modo potrà' effettuare:

b) la somministrazione di alimenti e bevande a servizio degli utenti degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione;

c) la promozione e commercializzazione di apparecchiature e dispositivi meccanici necessari per l'utilizzo del metano per autotrazione e di altri particolari meccanici o materiali di consumo necessari per la manutenzione degli autoveicoli in genere;

d) la prestazione di servizi di assistenza, lavaggio e rimessaggio, manutenzione e controllo degli autoveicoli di qualsiasi tipo e genere previsti dall'art.1 della legge 122/92; la prestazione di servizi di conversione per l'alimentazione a metano nonche' del servizio di trasporto del metano per conto proprio a mezzo di carri bombolai finalizzato all'alimentazione per usi civili ed industriali;

e) la istituzione e gestione di aree attrezzate per la custodia degli autoveicoli e degli automezzi;

f) la gestione di impianti di distribuzione di lubrificanti e carburanti per auto anche di altra natura e tipo;

g) l'esecuzione sia in Italia che all'estero, di studi, ricerche, indagini relativi all'utilizzo del metano per auto-

trazione, nonché l'organizzazione e lo svolgimento di attività formative relative al settore economico di appartenenza rivolte alla creazione di una rete di assistenza qualificata; h) promozione, organizzazione e gestione di centri per la rottamazione di autoveicoli, smaltimento di sostanze inquinanti, recupero e riciclaggio dei componenti risultanti dalla manutenzione o rottamazione degli autoveicoli; i) promozione, organizzazione e gestione di servizi volti alla tutela ambientale o al contenimento o riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico provocato anche dal traffico veicolare, provvedendo, anche in collaborazione con gli enti preposti, alla misurazione e verifica dell'inquinamento atmosferico; l) promozione e partecipazione ad organizzazioni di acquisti collettivi o che abbiano finalità di cooperazione per lo svolgimento di servizi comuni.

Al solo fine di raggiungere i suoi scopi e nella sola ipotesi che le attività che seguono risultino strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare o immobiliare; nonché assumere mutui e sovvenzioni, con o senza garanzie reali e/o personali presso qualsiasi istituto od ente pubblico o privato; istituire sedi, agenzie, rappresentanze su tutto il territorio nazionale; assumere mandati di agenzia con o senza deposito, rappresentanza, deposito, prestare fidejussioni e garanzie reali; versare cauzioni, fare anticipazioni e mutui per le opere ed i servizi da eseguire; nominare direttori tecnici, procuratori ad negotia e fare ogni altra operazione inerente o conseguenziale, ritenuto dall'organo amministrativo, o se necessario dall'assemblea, indispensabile o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, aziende o consorzi, aventi scopi analoghi, complementari o affini e compiere in sintesi tutte quelle operazioni atte a favorire il conseguimento dell'oggetto sociale. Si precisa che le attività che precedono, e in particolare l'assunzione, sia direttamente che indirettamente, di interessenze e partecipazioni in altre società, aziende o consorzi, nonché lo svolgimento di operazioni finanziarie e mobiliari, nonché ancora la prestazione di fidejussioni e garanzie reali, dovranno essere svolte in modo non prevalente e non nei confronti del pubblico, e, comunque, nel rispetto dei divieti sanciti dalle Leggi n. 1/1991, 197/1991 e dal DLG. 385/1993.

#### Art. 4

##### Durata della società

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta dall'assemblea con decisione assunta a norma di legge.

Art. 5

Capitale sociale

Il capitale sociale e' di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero). Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

Art. 6

Quote rappresentative del capitale sociale.

Le quote sono nominative. Le quote sociali non possono essere assoggettate a pegno o costituite in pegno o in usufrutto, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Le quote sociali sono inalienabili per i primi tre esercizi successivi a quello in corso all'atto della costituzione della società. Decorso tale termine il trasferimento delle quote a terzi potrà avvenire, fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione riconosciuto agli altri soci. A tal fine il socio che intende cedere, in tutto o in parte, le proprie quote dovrà preventivamente offrirle in acquisto agli altri soci, manifestando a questi ultimi, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà e le condizioni stabilite per la vendita.

I soci dovranno esercitare la prelazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione dell'offerta; la mancata risposta entro tale termine equivale a rifiuto. In ogni caso la validità del trasferimento, integrale o parziale di quote a non soci e' subordinato al preventivo gradimento espresso dall'assemblea che dovrà essere convocata dall'organo amministrativo su semplice richiesta del cedente.

Art. 7

Variazione del capitale sociale

Nel caso di aumento del capitale sociale le quote relative saranno offerte in sottoscrizione ai soci in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

L'assemblea che delibera l'aumento del capitale sociale stabilisce altresì la modalità ed il tempo per l'esercizio del diritto di sottoscrizione da parte dei soci.

L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di attività sociali con osservanza delle formalità e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 8

Soci

Può partecipare alla società qualsiasi soggetto pubblico o privato che non abbia in corso procedure di concordato preventivo o fallimentare o di amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, che non siano stati dichiarati falliti nell'ultimo quinquennio, che non siano stati dichiarati interdetti o inabilitati.

I soci hanno l'obbligo di comunicare alla società ogni loro variazione di domicilio.

Le comunicazioni, le notifiche, la corrispondenza e quant'altro inviato dalla società all'ultimo domicilio comunicato dai soci alla società stessa, si intenderà valido ed efficace anche se non giunto a conoscenza dei soci per avere costoro cambiato domicilio senza darne comunicazione.

Art. 9

Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1999.

Art. 10

Organi della società

Sono organi della società:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio dei Sindaci.

Art. 11

Assemblee

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano.

L'assemblea è convocata quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta da uno o più soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, con specificazione del luogo, data, ora e ordine del giorno della riunione dovrà essere spedito ai soci a mezzo raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima del giorno fissato; in caso di urgenza è ammessa la convocazione per via telegrafica con preavviso di almeno tre giorni. È altresì valida ogni altra forma di convocazione idonea ad assicurare la tempestiva informazione

sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso di convocazione dovrà fissare anche la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione dell'adunanza per il caso che la prima andasse deserta.

Sono comunque valide le assemblee totalitarie ai sensi dell'art.2479-bis c.c. ultimo comma.

Le assemblee potranno essere tenute anche fuori della sede sociale, nel territorio nazionale.

#### Art. 12

##### Funzionamento delle assemblee

L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di suo impedimento, dal Consigliere presente piu' anziano, o in mancanza, dal socio presente piu' anziano di età.

Il Presidente e' assistito per la stesura del verbale da un segretario, designato dall'assemblea anche tra non soci.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in assemblea puo' farsi rappresentare, con delega scritta da consegnare al Presidente dell'assemblea per la preventiva constatazione di regolarita', da un terzo o da un altro socio, purché non sia amministratore, sindaco o dipendente della società'.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge il verbale deve essere redatto da un notaio.

L'assemblea, in prima convocazione, si intende regolarmente costituita e le delibere validamente assunte col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale, e, in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale rappresentata dai soci intervenuti.

L'assemblea avente ad oggetto modificazioni dello statuto ovvero decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo ovvero la nomina dei liquidatori e i criteri di liquidazione ovvero la proposta di ammissione a procedure concorsuali e' validamente costituita e delibera, in ogni caso con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 51% del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni, prese in conformita' della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci.

#### Art. 13

##### Amministrazione

La società' e' amministrata da un amministratore unico, ovvero da un Consiglio di amministrazione formato da tre o cinque membri, di cui uno assumerà il ruolo di Presidente e gli altri di consiglieri. La decisione circa la forma di am-

amministrazione compete all'assemblea dei soci che provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e potrà fissare la corresponsione in loro favore di un compenso fisso o proporzionale agli utili.

L'organo amministrativo prescelto potrà essere composto anche da non soci e durerà in carica un triennio ed è rieleggibile.

Nell'ipotesi di nomina di un Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci provvederà ad eleggere fra i suoi membri il presidente.

Il consiglio di amministrazione si riunirà nella sede sociale o altrove nel territorio nazionale, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio stesso. In apertura di ciascuna adunanza il consiglio provvederà a nominare un segretario, anche tra estranei.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi, in sua assenza, ne assume le funzioni. Le deliberazioni del consiglio devono constare da processo verbale trascritto in apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario. In ipotesi di Consiglio di amministrazione, questo potrà delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad un Amministratore delegato, determinando i limiti della delega.

L'organo amministrativo, comunque prescelto, potrà nominare, ove necessario, uno o più direttori o procuratori in genere, determinandone i poteri, le attribuzioni e le competenze.

#### Art. 14

##### Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi ed illimitati poteri di ordinaria o straordinaria amministrazione della società ed avrà quindi la potestà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatto salvo quanto riservato dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell'assemblea.

In particolare l'organo amministrativo, con la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, e nei limiti previsti dall'art. 3 del presente statuto, potrà:

acquistare, vendere e permutare immobili o diritti reali immobiliari, costituire, modificare ed estinguere qualsiasi servitù o altro diritto reale o rinunziarvi, concedere garanzie immobiliari; costituire, iscrivere, cancellare, postergare, surrogare, ridurre, restringere ipoteche e privilegi, anche senza il realizzo dei corrispondenti crediti; fare e consentire trascrizioni e annotazioni di inefficacia delle stesse, rinunciare ad ipoteche legali o convenzionali e compiere in genere qualsiasi formalità ipotecaria con esonero

di responsabilita' dei competenti conservatori dei RR.II. e dei PRA.

Art. 15

Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della societa' di fronte ai terzi o in giudizio, nonche' la firma sociale, spettano all'amministratore unico, ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore delegato, qualora nominato, nei limiti della delega ricevuta.

Ai procuratori, ove nominati, viene attribuito il potere di compiere solo singoli atti ovvero categorie determinate di atti.

Art. 16

Collegio Sindacale

L'assemblea, quando lo ritenga opportuno ovvero quando sia richiesto dalla legge, elegge il collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominandone il Presidente e fissandone gli emolumenti.

Il Collegio sindacale, cosi' nominato, durera' in carica per un triennio, svolgera' i propri compiti istituzionali nei modi di legge.

Art. 17

Bilancio

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procedera' alla formazione del bilancio da sottoporre alla approvazione dell'assemblea dei soci che dovra' essere convocata entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio annuale ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della societa' lo richiedano.

Sulla destinazione degli utili, previa deduzione delle riserve stabilite dalla legge, dispone l'Assemblea.

Il pagamento degli utili e' effettuato presso la cassa sociale nel termine annualmente fissato dall'Assemblea.

Gli utili non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti in favore della societa'.

Art. 18

Scioglimento e liquidazione

In qualunque tempo e per qualsiasi ragione, addivenendosi allo scioglimento della societa', l'assemblea determinera' le modalita' della liquidazione e nominera' uno o piu' liquidatori fissandone i poteri ed i compensi. In caso di dimissioni o revoca dell'incarico, la nomina dei nuovi liquidatori compete all'Assemblea.

Art. 19

Arbitrato

Le controversie tra i soci, o tra essi e la societa', nascenti dal presente statuto e dalla gestione sociale, fatta eccezione per quelle che non possono formare oggetto di compromesso, ai sensi del codice di procedura civile, saranno decise da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui



ha sede la società'. L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina, secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

#### Art.20

##### Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto della società;
- il cambiamento del tipo della società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.

Il diritto di recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### Art.21

##### Esclusione

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio

per giusta causa.

#### Art.22

##### Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale del singolo socio per recesso o esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate in proporzione al patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 11, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto dalla legge per l'ipotesi di esclusione.

In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c..

#### Art. 23

##### Rinvio

Per quant'altro non previsto dal presente ordinamento si applicheranno le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia di società a responsabilità limitata.

FIRMATO: FILOMENA ARCIERI - NOTAIO CLAUDIA PETRAGLIA

Io Notaio Claudia Petraglia di Battipaglia certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze del 22/02/2007 (G.U. n.51 del 2/03/2007) mediante M.U.I..